





## **Decreto Fisco Lavoro n. 146 definitivamente convertito con modificazioni in Legge**

Si riportano, di seguito i principali aspetti del Decreto Legge 146 del 2021, notevolmente ampliato e modificato in fase di conversione in Legge

### **Rimessione in termini per Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Art. 1**

- Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione [rottamazione-ter (art. 3 D.L. 119/2018)];
  - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea (art. 5 D.L. 119/2018);
  - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16bis D.L. 34/2019);
  - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 [saldo e stralcio (art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018)];

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, c. 14bis D.L. 119/2018, **entro il 9.12.2021.**

- Come confermato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni (14.12.2021).

### **Proroga versamento Irap per esonero indebito Art. 1bis, c. 1**

- È prorogato al **31.01.2022** il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata per effetto dell'errata applicazione delle disposizioni di esonero di cui all'art. 24 D.L. 34/2020 in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previste dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

### **Estensione termine di pagamento per cartelle Art. 2**

- Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1.09.2021 al 31.12.2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, c. 1 D.P.R. 602/1973), in **180 giorni.**

### **Estensione della rateazione per i piani di dilazione Art. 3**

- Relativamente
  - ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.03.2020;
  - ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020, gli effetti della decadenza [art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 602/1973] si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.
- I debitori che, alla data del 22.10.2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) in essere alla data dell'8.03.2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31.10.2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.
- Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:
  - a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.10.2021 al 22.10.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  - b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

### **Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo Art. 3bis**

- **L'estratto di ruolo non è impugnabile.**
- **Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono**



suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

**Rimessione in termini versamento importi per controllo automatizzato e formale Art. 3ter**

- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. 34/2020, entro il 16.09.2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16.12.2020, possono essere effettuati entro il 16.12.2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
- Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **Riversamento credito d'imposta R&S**

**Art. 5, cc. 7-12**

- I soggetti che alla data del 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che, nei periodi d'imposta indicati al punto precedente, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
- Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato la disciplina in relazione all'ambito soggettivo e alla territorialità, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72 L. 145/2018.
- La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
- L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
- I soggetti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei propri poteri, dopo la comunicazione, accertino condotte fraudolente.
- I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.05.2022.
- L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17.12.2022, gli interessi calcolati al tasso legale.
- Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione nel modello F24.



- La procedura prevista si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.
- In caso di riversamento rateale, l'omesso pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi (nella misura prevista dall'art. 20 D.P.R. 602/1973), con decorrenza dalla data del 17.12.2022.
- **In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (art. 10quater D. Lgs. 74/2000).**
- La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione **sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22.10.2021.** Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22.10.2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

#### **Memorizzazione e trasmissione dati giornalieri commercianti al minuto Art. 5, c. 12bis**

- È differita dal 1.07.2021 al 1.07.2022 l'entrata in vigore della disposizione che consente ai commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico) di assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

#### **Estensione nuovi massimali di aiuti di Stato Art. 5, c. 13**

- L'art. 1, c. 13 D.L. 41/2021 è integrato per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali, previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del D.L. 41/2021 (contributo start-up, definizione agevolata, esenzione 1<sup>a</sup> rata Imu, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).

#### **Esterometro Art. 5, c. 14ter**

- L'abolizione dell'esterometro, disposta dall'art. 1, c. 3bis D. Lgs. 127/2015, **decorre dal 1.07.2022** (anziché dal 1.01.2022). **SI VEDA NOSTRA SEPARATA E PRECEDENTE CIRCOLARE IN MERITO**

#### **Scritture ausiliarie di magazzino Art. 5, c. 14quater**

- **Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui per la 2<sup>a</sup> volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 Tuir sono superiori rispettivamente a 5,164 milioni di euro e a 1,1 milioni di euro (anziché 10 miliardi e 2 miliardi di lire).**

#### **Limite utilizzo contante negoziazione a pronti Art. 5-quater**

- L'art. 18, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha introdotto il comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall'1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000. In sede di conversione è stata previsto che la predetta riduzione (da € 2.000 a € 1.000) non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta effettuate dai cambiavalute autorizzati e di conseguenza è ripristinata la precedente soglia di € 3.000.



## Servizi di trasporto resi a soggetti diversi da esportatore e importatore Art. 5septies

- Le prestazioni di trasporto relative a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione non imponibili Iva ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/1972 non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile, dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
- Le disposizioni hanno effetto dal 1.01.2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Ue, nella causa C-288/16 (applicando l'Iva in fattura alle prestazioni rese e detraendo l'imposta assolta sugli acquisti).

## Nuova disciplina Patent box

## Art. 6

- I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni del patent box.
- L'opzione ha durata per 5 periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
- Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
- **Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati che esercitano l'opzione in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90%.**
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione.
- Le disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni citati.
- L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.
- I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali **possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.** In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, **la sanzione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.**
- Il contribuente **che detiene la documentazione prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (art. 1, c. 2 D. Lgs. 471/1997).**
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le disposizioni attuative.
- Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021.



- **I soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, cc. 198-206 L. 160/2019.**
- A decorrere dal 22.10.2021 è abrogata la precedente disciplina del patent box.
- I soggetti che abbiano esercitato opzione per il precedente regime in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura degli accordi preventivi (art. 31ter D.P.R. 600/1973), ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al precedente regime alternativo che consentiva di determinare il reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 34/2019).
- I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura degli accordi preventivi ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al nuovo regime agevolativo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

### **NOTA IMPORTANTE**

Tale nuova ed insidiosa disciplina andrà esaminata con la massima attenzione in quanto, come noto, l'attività di ricerca e sviluppo, le relative deduzioni ed i relativi crediti di imposta, sono stati individuati dalla Agenzia delle Entrate come fonte di indagine e quali oggetto di abusi da parte di alcuni contribuenti.

La struttura normativa da affrontare è molto simile a quella relativa alla disciplina del Transfer Pricing e del Patent Box autoliquidato che sono basate sulla elaborazione accurata di un set documentale standard che deve essere firmato con firma digitale e marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; detta dichiarazione dovrà recare la barratura della casella (un vero e proprio censimento) del possesso di adeguata documentazione delle spese in oggetto; la barratura di tale casella e solo tale barratura (abbinata alla adeguata documentazione elaborata) darà diritto alla non applicazione delle sanzioni che, come visto, sono di notevolissima entità.

**Il nostro Studio da un decennio si occupa con successo della elaborazione dei documenti per la fruizione della Penalty Protection sia ai fini del Transfer Pricing che del Patent Box.**

**Non appena verrà noto il Provvedimento che illustra le caratteristiche del set documentale standard verrà diramata apposita circolare con la relativa e dettagliata offerta del servizio del nostro Studio.**



## Credito beni strumentali 4.0 e adempimenti di fine anno

Con l'**avvicinarsi della fine del 2021** occorre porre attenzione agli **adempimenti** richiesti per **fruire del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0**.

Quest'anno l'agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la **misura rafforzata vigente nel 2021**.

Alle imprese che **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), **a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, spetta un **credito d'imposta nella misura**:

- **del 50 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- **del 30 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- **del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal prossimo anno il **credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, **dal 30 al 20 per cento** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando **nella misura del 10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella **DDL Bilancio 2022** si assisterà al **dimezzamento della misura** di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei **ritardi nella catena degli approvvigionamenti** molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la **consegna del macchinario/impianto nel 2022**.

In presenza di un **ordine formalizzato nel 2021**, è possibile **mantenere il credito nella misura rafforzata** sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un **acconto** al fornitore di **almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021**, a condizione che la **consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022**.

Infatti, in base all'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l'investimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.

**Analoghe conclusioni** valgono per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**.

In tal caso, si assume il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni e per **usufruire dell'estensione temporale al 30 giugno 2022** (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che **entro il 31 dicembre 2021**:

- entrambe le parti abbiano **sottoscritto il relativo contratto** di leasing e
- sia avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento** della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una **perizia asseverata rilasciata da un ingegnere** o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato**, da cui risulti che i beni **possiedono caratteristiche tecniche** tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e **sono interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

Come in passato, viste le conseguenze penali a carico dell'amministratore, lo Studio consiglia vivamente di utilizzare SEMPRE la perizia elaborata ed asseverata da terzi o, quantomeno di dotarsi



di perizia accompagnatoria alla autocertificazione.

L'**acquisizione della perizia tecnica giurata** (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, **della dichiarazione del legale rappresentante** della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire **entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell'agevolazione**.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui **l'acquisizione della perizia giurata** o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione **avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, l'impresa beneficiaria ha comunque **diritto al credito d'imposta in misura rafforzata**, ma dovrà **aspettare il 2022 per fruirne in misura "piena"** (fattispecie che ricorda l'ipotesi di **tardiva interconnessione**).

Da ultimo, in tema di **adempimenti formali** che **non incidono sulla fruizione del beneficio**, segnaliamo la **comunicazione al Mise**.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all'articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va **trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

**Dr. Sergio Mantovani**